

# COMUNE DI MADESIMO

PROVINCIA DI SONDRIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Protocollo N. 293

N. 1 del Registro Deliberazioni

*L'anno duemilaTRE, il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 18.00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale.*

*Sono intervenuti:*

<b>SINDACO:</b>	<b>BARRI PAOLA</b>
<b>ASSESSORI:</b>	<b>SALA ENRICO</b>
	<b>PILATTI MARIA ROSA</b>
	<b>CERFOGLIA STEFANIA</b>
<i>Assiste il Segretario Comunale Michele Dei Cas.</i>	

*Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Barri Paola nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Municipale alla discussione del seguente argomento:*

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003; provvedimenti conseguenti.**

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Considerato, che, pertanto, la competenza in materia tariffaria (che non incida sull'istituzione e l'ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del medesimo Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il disposto combinato dell'art. 6 del suddetto D.Leg. n. 504/1992, come sostituito dal comma 53 dell'articolo 3 della legge finanziaria n. 662 del 23/12/1996, e dell'art.

53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 dispone che l'aliquota venga stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Che, con decreto del ministero dell'Interno n. 8 del 19/12/2002, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, per gli enti locali, è stato differito al 31/3/2003;

Che l'art. 6 del D.Leg. n. 504/1992 (come successivamente modificato) stabilisce che l'aliquota sia stabilita in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento:

-agli immobili diversi dalle abitazioni;

-agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

-agli immobili non locati;

Che la norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

Che la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, che prevede la possibilità di deliberare "una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";

Che il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996 riformula l'art. 8 del D.Leg. n. 504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in particolare:

- la riduzione "ope legis" del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- la facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese costruttrici e non venduti, per un periodo non superiore a tre anni;
- la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 200.000;
- la possibilità di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, di elevare l'importo della detrazione di cui al precedente punto c) fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11/3/1997, n. 50, tale facoltà è esercitabile anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da individuarsi con deliberazione del competente organo comunale);
- la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Che il comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996 prevede che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

Che il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede che "i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti";

Che gli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI, fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a 500.000 lire, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di ICI per quanto riguarda diversi aspetti del tributo (con regolamento che ha effetto non prima del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione);

Richiamato, a tale riguardo, il REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 73 del 18.11.1998 e n. 90 del 9/12/1998, esecutive, che, fra l'altro, prevede, che, per l'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili (detrazioni per la prima casa):

1. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri).
2. si considerano abitazioni principali anche:
  - quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
  - quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;

RICORDATO che questo Ente per il 2002 con deliberazione G.M. n. 117 del 24/12/2001, esecutiva, ha deliberato:

- 1) DI DETERMINARE, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 7 (sette) per mille.
- 2) DI AUMENTARE, anche per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad **Euro 310**, con le seguenti precisazioni (in applicazione dell'articolo 2 del REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 73 del 18.11.1998 e n. 90 del 9/12/1998):
  - si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri).
  - si considerano abitazioni principali anche:
    - a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
    - b) quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;

- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
- d) si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti);

CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il 2003, i provvedimenti già adottati per il 2002 (aliquota unica 7 per mille - detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Euro 310), per le seguenti ragioni:

1. Si premette che i contributi ordinari erogati dallo Stato ai Comuni sono stati, fin dal 1994, ridotti di un importo pari al gettito ICI per l'anno 1993, con aliquota 4 per mille, al netto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM -media triennio 1990/1992- (ma al lordo delle spese di riscossione). Ciò ha comportato, in pratica, per questo Comune, l'azzeramento dei contributi statali ordinari, che sono stati mantenuti nella misura simbolica di un contributo ordinario pari, nel 1999, a lire 42.461.539 (nel 1993 i contributi statali ordinari e perequativi erano risultati pari a lire 466.613.717). Ciò comporta che una parte consistente del gettito I.C.I. (a tariffe minime pari al 4 per mille) non rappresenta affatto una risorsa effettiva per il Comune, in quanto va a sostituire entrate che, in precedenza, erano assicurate con i trasferimenti statali agli Enti locali;
2. In conseguenza di quanto sopra esposto al punto a), l'applicazione di un'aliquota inferiore a quella del 7 per mille, non consentirebbe di assicurare gli indispensabili fondi necessari per gli investimenti;
3. Infatti le risorse certe di cui dispone il Comune (con l'aliquota ICI inferiore al 7 per mille), sarebbero appena sufficienti a far fronte alle necessità consolidate del Bilancio comunale e non lascerebbero spazio alcuno ad un avanzo economico (risorse di parte corrente destinabili a finanziare spese di investimento);
4. La riduzione dei trasferimenti statali condiziona l'intera programmazione finanziaria del Comune, costretto, anche contro la volontà dell'Amministrazione, che si rende conto del disagio arrecato ai cittadini, a mantenere un elevato "standard" tariffario, finalizzato ad acquisire le risorse indispensabili per l'attuazione degli obiettivi programmati;
5. In questa situazione, la determinazione dell' aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille rappresenta per questo Comune la sola possibilità di assicurare gli indispensabili fondi necessari per alcuni investimenti di particolare importanza per gli obiettivi dell'amministrazione comunale e dell'economia locale nel suo complesso;
6. Va infatti rilevato che il Comune di MADESIMO è un Comune prettamente montano; tale situazione geografica ha in gran parte determinato il tipo di sviluppo verificatosi nel Comune; il fenomeno dello spopolamento montano, determinato dalla crisi dell'economia agricola, è stato arginato da una crescita del turismo, presente in MADESIMO sin dal secolo scorso, i cui effetti negli ultimi venticinque anni hanno di molto modificato la struttura e le caratteristiche del Comune. La quasi totalità della popolazione svolge infatti attività al servizio del turismo: nel settore alberghiero, degli impianti di risalita, nel commercio, nei pubblici esercizi, nell'artigianato e nell'edilizia;
7. Obbligata è pertanto la scelta dell'Amministrazione nel privilegiare l'intervento nel settore

turistico, al fine di consentire e stimolare una crescita ed un migliore utilizzo delle risorse paesistiche del Comune ed onde far fronte ai bisogni determinati dall'afflusso, in certi periodi dell'anno, di un numero di turisti più di dieci volte superiore alla popolazione residente;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'elevazione delle detrazioni per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a Euro 310, le motivazioni sono le seguenti:

1. il livello medio dei valori immobiliari rilevati sul territorio è elevatissimo; ciò dipende dall'applicazione delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del D.L. n. 16/1993, come convertito in legge, determinate in esecuzione del decreto del Ministero delle Finanze 20/1/1990 ed approvate con decreto del Ministero delle Finanze 27/9/1991, che, in considerazione dell'influenza del mercato turistico sono per questo Comune le più alte della Provincia (con i Comuni di Bormio e di Livigno); una detrazione di sole Euro 103,29 per l'abitazione principale non è assolutamente sufficiente a raggiungere le finalità di tutela sociale della proprietà della prima abitazione, che hanno indotto il legislatore a prevedere tale strumento; appare invece più congrua (e corrispondente all'incidenza delle detrazioni nella generalità del territorio nazionale) la riduzione che si ottiene applicando la detrazione di Euro 310;
2. va inoltre rilevato che le famiglie proprietarie di prima abitazione a Madesimo si trovano già gravate di numerosi pesanti oneri di tipo fiscale per quanto riguarda le imposte dirette (essendo particolarmente elevate, come sopra richiamato, le tariffe d'estimo), nonché di tipo economico ed ambientale (prezzi al consumo più elevati a causa dell'influsso sul mercato del movimento turistico, pesante incidenza delle spese di riscaldamento a causa delle condizioni climatiche); tale situazione ha già concorso a provocare in passato un esodo dal Comune di numerose famiglie, in particolare quelle a reddito fisso, gli agricoltori e gli artigiani; è intendimento dell'amministrazione contrastare tale fenomeno, per cui è indispensabile, per quanto possibile, un'azione di sostegno ai proprietari di prima abitazione;
3. L'aumento delle detrazioni a Euro 310 per le abitazioni principali non comporta minor gettito rispetto alla situazione dell'anno precedente e non incide sugli equilibri di bilancio;
4. la scelta di non introdurre i requisiti di reddito (o altre analoghe "situazioni di particolare disagio economico-sociale") si fonda sulle motivazioni sopra riportate e su evidenti ragioni di carattere pratico, ove si consideri l'esigenza di evitare ai cittadini (e di converso agli uffici comunali) pesanti aggravii di tipo burocratico, per la presentazione (ed il controllo) delle "richieste documentate", onere che si aggiungerebbe agli infiniti adempimenti burocratici ai quali il cittadino è continuamente sottoposto e che sarebbe ancor più vessatorio, ove si consideri che il presente provvedimento è semplicemente finalizzato a rapportare la detrazione per l'abitazione principale al "livello medio dei valori patrimoniali" e cioè a rendere la suddetta detrazione per l'abitazione principale di pari proporzioni rispetto a quella applicata nei Comuni vicini ove i valori patrimoniali, le rendite catastali e, conseguentemente, l'imposta dovuta sono pari a meno della metà di quelle di Madesimo;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

## DELIBERA

- 1) DI DETERMINARE, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 7 (sette) per mille.
- 2) DI AUMENTARE, anche per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad **Euro 310**, con le seguenti precisazioni (in applicazione dell'articolo 2 del REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 73 del 18.11.1998 e n. 90 del 9/12/1998):
  - si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a *100 metri*).
  - si considerano abitazioni principali anche:
    - e) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
    - f) quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;
    - g) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
  - h) si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti);
- 3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'ente e che, in particolare, la previsione d'entrata che sarà iscritta nel bilancio per il 2003 sarà pari ad Euro 1.227.775,00.
- 4) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in elenco, contestualmente all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, e dello stesso T.U..

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

**(Art. 49 T.U. 267/2000):**

**F.to Il Responsabile del servizio M. Dei Cas**

**IL COMPONENTE ANZIANO**

F.to E. Sala

**IL PRESIDENTE**

F.to P. Barri

**IL SEGRETARIO**

F.to M. Dei Cas

**Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente deliberazione sarà affissa all'albo il giorno 17 gennaio 2003 per rimanervi quindici giorni consecutivi.**

Lì, 16 gennaio 2003

**IL SEGRETARIO**

F.to M. Dei Cas

**E S E C U T I V I T A'**

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000, dall'organo deliberante.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.
- La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari entro i termini della pubblicazione all'albo pretorio.
- La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Sondrio entro i termini della pubblicazione all'albo pretorio.

Madesimo, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Per copia conforme all'originale  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**